


CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente Aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto Contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Circolare n. 13 / 2022

Castelfranco Veneto, 02 marzo 2022

Spett.li

CLIENTI

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2022 **domande dal 01 al 31 marzo 2022**

È operativa da ieri 01 marzo 2022, la procedura telematica dell'Agenzia delle Entrate che consente di presentare, **dal 1° al 31 marzo 2022**, le comunicazioni per l'accesso al **credito d'imposta investimenti pubblicitari** di cui all'art. 57-bis del DL 50/2017 in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2022.

In linea generale, possono accedere all'agevolazione le **imprese** o i **lavoratori autonomi** e gli **enti non commerciali** che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

L'art. 57-bis comma 1-*quater* del DL 50/2017, come modificato dall'art. 67 comma 10 del DL 73/2021 (c.d. decreto "Sostegni-bis"), prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta sia concesso nella **misura unica del 50%** del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Come rilevato dalle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione, per gli anni 2021 e 2022 **viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1%** dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per accedere all'agevolazione.

Restano fermi i limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "**de minimis**".

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

L'agevolazione spetta comunque nei limiti delle risorse disponibili. Ai fini della concessione dell'agevolazione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è tuttavia rilevante, posto che nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili è prevista la **ripartizione percentuale** tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

Tanto premesso, per accedere al bonus pubblicità 2022 è necessario inviare la domanda tramite i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

In particolare, dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che, come rilevato dal Dipartimento per l'Informazione e l'editoria, è una sorta di **prenotazione** delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato.

Il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria ha inoltre rilevato, nelle FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull'effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d'identità). Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell'Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

In esito alla presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il Dipartimento per l'informazione e l'editoria forma un primo **elenco** dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Salvo successive modifiche, **dal 1° al 31 gennaio 2023** i soggetti che hanno inviato la "Comunicazione per l'accesso" dovranno poi inviare la "**Dichiarazione sostitutiva** relativa agli investimenti effettuati", attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2022.

L'effettuazione delle spese deve risultare da **apposita attestazione rilasciata** (art. 4 co. 2 del DPCM 16.5.2018 n. 90):

- dai soggetti di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del DLgs. 241/97, legittimati a rilasciare il visto di conformità;
- ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

Tale attestazione riguarda esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese e deve essere prodotta solo in relazione alla "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", di cui costituisce un presupposto.

Successivamente alla presentazione delle "Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati", sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pagamento **F24** esclusivamente attraverso i

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi. Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo "6900".

Lo Studio rimane a disposizione per darVi supporto per la predisposizione della comunicazione, nonché per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati